

**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA DI TARANTO**
UFFICIO DELLE ENTRATE

VADEMECUM DIRITTO ANNUALE 2008

Testo redatto da : Alessandra Lupo - Responsabile Ufficio Entrate

Il Decreto Ministeriale 01.02.2008 (G.U. n. 54 del 01/02/2008) ha fissato gli importi relativi all'anno 2008 che tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese debbono versare in unica soluzione a titolo di diritto annuale a favore della Camera di commercio competente, **entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi (termine stabilito dall'art. 17 del D.P.R. 7/12/2001 n. 435 così come modificato con D.L. n. 223/2006 convertito con modificazioni in legge n. 248/2006)**, utilizzando il **modello di pagamento F24**.

Il diritto annuale è dovuto alla Camera di commercio nella cui circoscrizione territoriale (territorio provinciale) è ubicata la sede dell'impresa individuale o della società nonché le eventuali sedi secondarie e unità locali.

Le imprese che hanno unità locali o sedi secondarie situate in province diverse da quella di ubicazione della sede legale dovranno pagare il diritto annuale a ciascuna delle Camere di commercio competenti per territorio.

Allo stesso modo, le imprese con sede legale all'estero, dovranno pagare il diritto annuale per ogni unità locale o sede secondaria alla Camera di commercio competente per territorio.

Ogni anno la Camera di commercio ove è ubicata la sede legale dell'impresa, all'avvicinarsi della scadenza del diritto, invia una informativa contenente gli importi fissati dal decreto annuale, le modalità di pagamento e, se presenti, una scheda contenente i dati del numero delle unità locali iscritte al 31 dicembre dell'anno precedente, suddivise per provincia di iscrizione.

ATTENZIONE ALLE TRUFFE. Dal 2001 le Camere di commercio non emettono più bollettini di conto corrente postale per il pagamento del diritto annuale. Diffidare pertanto di qualsiasi richiesta di pagamento pervenga da organismi privati estranei alla Camera di commercio per iscrizioni o inserimenti in presunti elenchi, annuari, registri, repertori che nulla hanno a che vedere con il pagamento obbligatorio del diritto annuale .

ATTENZIONE ALLE FALSE TELEFONATE PER RIMBORSI

Sono stati segnalati all'Ufficio Diritto annuale casi di telefonate alle imprese da parte di soggetti che si qualificano come impiegati della Camera di commercio e richiedono coordinate bancarie per effettuare rimborsi di diritti pagati in eccedenza o non dovuti. Spesso tali soggetti reperiscono informazioni presso il Registro delle Imprese, che per legge è pubblico, dimostrandosi pertanto più credibili.

Si ricorda che le coordinate bancarie, in caso di richiesta di rimborso, devono essere indicate esclusivamente sull'apposito modello (disponibile nella modulistica on-line) da parte del legale rappresentante dell'impresa e allegando copia del documento d'identità. Si consiglia pertanto di non fornire alcun dato per telefono. Nel caso si riceva una chiamata di questo tipo si prega di verificarne l'attendibilità contattando la Camera di commercio, anche con lo scopo di segnalazione.

Istruzioni per la compilazione del modello F24

Il modello F24 deve essere compilato telematicamente per tutti i soggetti titolari di partita IVA (art. 37 comma 49 D.L. 4/07/2006 n. 223 convertito con modificazioni in legge n. 248/2006, art. 1 D.P.C. 4.10.2006) seguendo le istruzioni che seguono:

- **Contribuente** si deve indicare il **C.F. (non la Partita IVA)** dichiarato all'ufficio del Registro delle Imprese e **riportato nell'informativa** inviata a tutte le imprese iscritte al 31.12.2007 (in caso di difformità contattare l'ufficio delle entrate per le necessarie rettifiche), i dati anagrafici e il domicilio fiscale;
- **sezione da compilare: sez. ICI ed altri tributi locali;**
- **codice ente locale:** sigla della provincia della Camera di commercio presso cui l'impresa è iscritta (**TA**) da indicare possibilmente nei primi due spazi a sinistra. Le imprese che esercitano l'attività in più province, con unità locali, devono indicare distintamente la sigla della provincia e l'importo dovuto per ogni singola Camera di commercio, distinguendo il versamento con il diverso codice ente;
- **codice tributo: 3850;**
- **rateazione:** non essendo tributo soggetto a rateazione si può omettere di compilare il campo;
- **anno di riferimento: 2008;**
- **importi a debito:** indicare l'importo dovuto (dedotto dalle tabelle di seguito indicate e comprensivo anche dell'importo relativo alle unità locali presenti nella medesima provincia della sede);

- **importi a credito compensati:** compilare con riga autonoma in caso di compensazione di crediti vantati per lo stesso diritto annuale con il medesimo codice tributo (3850) indicando l'anno di riferimento relativo al credito (è possibile utilizzare in compensazione il credito accertato con l'ufficio relativo all'anno precedente, es. anno 2007).

L'utilizzo del modello F24 e il termine di versamento unificato rende sempre più agevole la possibilità di usufruire della compensazione con quanto dovuto a titolo di diritto annuale con eventuali crediti per altri tributi e/o contributi a favore dell'Erario e/o di altri Enti, nonché con lo stesso diritto annuale (per importi accertati relativi all'anno precedente). **Si consiglia pertanto di utilizzare un unico modello di versamento alle prescritte scadenze.**

Il pagamento dovrà essere effettuato con modalità telematiche, ovvero tramite Entratel o analoghi servizi on-line di home o corporate banking, direttamente dall'impresa oppure con delega a intermediario abilitato.

IMPORTANTE = In caso di **errata compilazione e/o di errata trasmissione del modello F24** (es. **cod. tributo, anno di riferimento dello stesso**) è possibile richiedere all'Ufficio delle entrate della Camera di commercio la rettifica e/o la diversa attribuzione del versamento con il modello appositamente predisposto (nella sezione Modulistica on-line – Diritto Annuale).

Se l'errata compilazione del modello o l'errata trasmissione ha comportato **errore nell'indicazione del Codice Ente** (es. l'importo dovuto anziché essere versato a favore della CCIAA di TARANTO con indicazione codice ente "TA" è stato versato a favore della CCIAA di BARI con compilazione e/o trasmissione del codice ente "BA") si consiglia di contattare l'Ufficio delle Entrate per la procedura da adottare (vedi al riguardo il capitolo "Sanzioni").

Si raccomanda di non utilizzare altri codici, né altre sezioni del modello F24, perché in tal caso la Camera sarebbe costretta a richiedere un nuovo versamento.

IMPORTI

Il diritto annuale è dovuto in maniera diversa a seconda che l'impresa sia iscritta nella **sez. speciale** oppure nella **sezione ordinaria** del Registro delle Imprese, di seguito si indicano gli importi e le modalità di calcolo.

SEZIONE SPECIALE (imprese iscritte al 31.12.2007):

Diritto annuale per imprese iscritte o annotate nella sezione speciale	Importi per impresa	Importi per unità locale (2)
Imprese individuali e società semplici agricole (1)	88,00	18,00
Società semplici non agricole	144,00	29,00
Società tra avvocati (art. 16 D.Lgs n. 96/2001)	170,00	34,00
Unità locali di imprese con sede principale all'estero		110,00

Al fine di auto liquidare correttamente l'importo da versare a titolo di diritto annuale si deve tenere conto oltre che dell'importo dovuto per l'impresa anche dell'importo dovuto per le unità locali. Quelle ubicate nella **stessa provincia della sede** dovranno essere sommate all'importo della sede (secondo i valori indicati nel prospetto considerati per ogni unità locale), quelle **ubicate fuori provincia** indicando distintamente l'importo dovuto per ogni provincia (**distinto con il diverso codice ente = sigla provincia**).

IMPORTANTE : La scheda allegata all'informativa inviata alle imprese con unità locali, riporterà sia le unità locali iscritte al Registro delle Imprese al 31.12.2007 che eventuali unità locali iscritte nel corso del 2008 (dal 01/01/2008 al 04.03.2008). Le unità locali iscritte nel corso del 2008 sono tenute, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione o nei 30 giorni successivi alla presentazione della domanda, al pagamento del diritto annuale. Il D.M. 1.02.2008 ha fissato per l'anno 2008 importi diversi rispetto a quelli dell'anno precedente per le unità locali di nuova iscrizione. Con circolare del Ministero Sviluppo Economico n. 3617/C del 5.03.2008 questo ha disposto che entro il termine di versamento del primo acconto delle imposte sui redditi le stesse sono tenute a compensare o conguagliare gli importi pagati in più o in meno all'atto dell'iscrizione. **(vedi paragrafo IMPRESE ISCRITTE NEL CORSO DEL 2008)**.

ATTENZIONE: in caso di difformità tra la situazione reale dell'impresa e quella presente nella scheda si consiglia di verificare quanto dichiarato al Registro delle Imprese, al fine di accertare l'omissione di eventuali denunce di iscrizione e/o cancellazione delle suddette unità locali.

Si ricorda che la tardiva denuncia di cancellazione non esonera dal pagamento del diritto per l'anno in corso.

Per ulteriori informazioni si rinvia al sito www.infoimprese.it.

(1) Si intendono società **semplici agricole** quelle che oltre ad avere nell'oggetto sociale l'attività agricola, abbiano anche dichiarato al Registro delle Imprese l'inizio della suddetta attività; diversamente, le stesse sono tenute al pagamento dell'importo come società **semplici non agricole**. E' quindi necessario - al fine del corretto pagamento - verificare l'avvenuta dichiarazione di inizio attività al Registro delle Imprese.

(2) Si intende per **unità locale** l'impianto operativo o amministrativo-gestionale, ubicato in luogo diverso da quello della sede, nel quale l'impresa esercita stabilmente una o più attività economiche (a puro titolo esemplificativo: laboratori, officine, stabilimenti, magazzini, depositi, studi professionali, uffici, negozi, filiali, agenzie, etc). Per ciascuna di esse è dovuto un importo a titolo di diritto annuale pari al 20% di quello dovuto per la sede principale (con arrotondamento all'unità di euro secondo la regola generale) con un importo massimo di € 200,00.

SEZIONE ORDINARIA (imprese iscritte al 31.12.2007):

Con il decreto di fissazione degli importi diritto annuale per l'anno 2008 si attua a pieno la riforma del diritto annuale introdotta dall'art. 17 della Legge n. 488/99 (finanziaria 2000).

Il "regime transitorio" durato sette anni (a partire dal 2001) ha individuato in passato, all'interno delle imprese iscritte nella sezione ordinaria, alcune tipologie (imprenditori individuali non piccoli, cooperative, consorzi, società di persone) cui si applicavano, in virtù del protrarsi di apposite "clausole di salvaguardia", importi inferiori rispetto a quanto previsto per gli altri soggetti.

A partire dal diritto annuale 2008 il calcolo del diritto per tutti i soggetti iscritti in sezione ordinaria del Registro delle Imprese, ancorché annotati anche nella sezione speciale, si determina applicando al **fatturato 2007 (1)** – vedi esatta definizione di fatturato) **dichiarato nel modello UNICO 2008 QUADRO IRAP** la misura fissa e le aliquote previste dalla sottostante tabella, per tutti i successivi scaglioni fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall'impresa, **senza più effettuare il confronto con quanto dovuto per l'anno precedente**.

Scaglioni di fatturato		Aliquote
da euro	a euro	
0,00	100.000,00	€ 200,00 (misura fissa)

oltre 100.000,00	250.000,00	0,015%
oltre 250.000,00	500.000,00	0,013%
oltre 500.000,00	1.000.000,00	0,010%
oltre 1.000.000,00	10.000.000,00	0,009%
oltre 10.000.000,00	35.000.000,00	0,005%
oltre 35.000.000,00	50.000.000,00	0,003%
oltre 50.000.000,00		0,001% (fino ad un massimo di € 40.000)

L'importo così calcolato (con arrotondamento all'unità di euro secondo la regola generale) è quello dovuto per la sede dell'impresa.

PER LE IMPRESE CHE HANNO UNITA' LOCALI: una volta determinato l'importo-base per la sede si applica la percentuale del 20% (con arrotondamento all'unità di euro secondo la regola generale anche di questo secondo importo) per ottenere l'importo dovuto per ciascuna unità locale con tetto massimo stabilito di € 200,00.

L'importo così determinato si moltiplica per il numero delle unità locali presenti nella stessa provincia della sede e si somma all'importo già determinato per la sede, riportando sul modello F24 l'intero importo dovuto con unica voce distinta dal codice ente della Camera di commercio ("TA" sigla provincia di Taranto).

Per le unità locali presenti in altre province si moltiplica l'importo dovuto per ogni unità locale per il numero delle unità locali presenti nelle singole province, applicando altresì - se dovuta - la relativa percentuale di maggiorazione per quella provincia (si consiglia di consultare la Camera interessata per l'applicazione dell'arrotondamento sulla maggiorazione) indicando in un rigo separato del modello F24 l'importo dovuto ed il codice ente (= sigla provincia).

IMPORTANTE: La **scheda allegata** all'informativa inviata alle imprese con unità locali, riporterà sia le unità locali iscritte al Registro delle Imprese al 31.12.2007 che eventuali unità locali iscritte nel corso del 2008 (dal 01/01/2008 al 04/03/2008). Le unità locali iscritte nel corso del 2008 sono tenute, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione o nei 30 giorni successivi alla presentazione della domanda, al pagamento del diritto annuale. Il D.M. 1.02.2008 ha fissato per l'anno 2008 importi diversi rispetto a quelli dell'anno precedente per le unità locali di nuova iscrizione. Con circolare del Ministero Sviluppo Economico n. 3617/C del 5.03.2008 questo ha disposto che entro il termine di versamento del primo acconto delle imposte sui redditi le stesse sono tenute a compensare o a conguagliare gli importi pagati in più o in meno all'atto dell'iscrizione (vedi paragrafo IMPRESE ISCRITTE NEL CORSO DEL 2008).

ATTENZIONE: in caso di difformità tra la situazione reale dell'impresa e quella presente nella scheda si consiglia di verificare quanto dichiarato al Registro delle Imprese, al fine di accertare l'omissione di eventuali denunce di iscrizione e/o cancellazione delle suddette unità locali così da poter procedere alla relativa regolarizzazione.

Si ricorda che la tardiva denuncia di cancellazione non esonera dal pagamento del diritto per l'anno in corso.

Per ulteriori informazioni si rinvia al sito www.infoimprese.it.

(1) DEFINIZIONE DI FATTURATO:

La definizione di fatturato è quella prevista dall'art. 1 lettera f) del D.M. 11.05.2001 n. 359 e si ricava dalla somma dei righe del quadro **IQ IRAP UNICO 2008 – redditi 2007** (i dati da considerare sono quelli riportati nella colonna “valori contabili” nella maggioranza dei casi), come di seguito precisato per tipologia di imprese e di modelli secondo le indicazioni di cui alle circolari del Ministero dello Sviluppo Economico del 14.04.2008 e 29.04.2008:

MODELLO IRAP 2008 - SOCIETA' DI CAPITALI

1. gli **enti creditizi e finanziari** tenuti alla redazione del conto economico a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 27/01/1992, n. 87, la somma degli importi indicati nella colonna “valori contabili” della sez. II al rigo **IQ17** (interessi attivi e proventi assimilati) e al rigo **IQ19** (commissioni attive);
2. i **soggetti esercenti imprese di assicurazione** tenuti alla redazione del conto economico, a norma dell'art. 9 del decreto legislativo 26/05/1997, n. 173, la somma degli importi indicati nella colonna “valori contabili” della Sezione III al rigo **IQ33** (premi) e al rigo **IQ34** (altri proventi tecnici);
3. le **società e gli enti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in enti diversi da quelli creditizi e finanziari**, la somma degli importi indicati nella colonna “valori contabili” della Sezione I, al rigo **IQ1** (ricavi delle vendite e delle prestazioni), al rigo **IQ5** (altri ricavi e proventi) e al rigo **IQ17** (interessi attivi e proventi assimilati) della sezione II;
4. gli **altri soggetti**, la somma degli importi indicati nella colonna “valori contabili” della Sezione I, al rigo **IQ1** (ricavi delle vendite e delle prestazioni) e al rigo **IQ5** (altri ricavi e proventi);
5. le **società in regime forfetario** (ad esempio a puro titolo esemplificativo le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro) che compilano la sezione IV del modello, al fine del calcolo del fatturato per la determinazione del diritto annuale dovuto devono far riferimento alla somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni e degli altri ricavi e proventi ordinari, come rappresentati nelle scritture contabili previste dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile.

MODELLO IRAP 2008 - SOCIETA' DI PERSONE

1. le **società commerciali** che compilano la sezione I del modello, devono prendere a base del calcolo del diritto annuale la somma degli importi indicati nella colonna “valori contabili” al rigo **IQ1** (ricavi delle vendite e delle prestazioni), al rigo **IQ5** (altri ricavi e proventi);
2. le **società di persone che esercitano, in via esclusiva o prevalente, l'attività di assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia e finanziaria**, al fine del calcolo del fatturato devono considerare la somma degli importi indicati nella colonna “valori contabili” della Sezione I, al rigo **IQ1** (ricavi delle vendite e delle prestazioni), al rigo **IQ5** (altri ricavi e proventi) e al rigo **IQ6** (interessi attivi e proventi assimilati);
3. le **società di persone che determinano il reddito d'impresa in regime forfetario** (Sezione II), al fine del calcolo del fatturato per la determinazione del diritto annuale dovuto utilizzano quanto riportato nel rigo **IQ22** (reddito d'impresa determinato forfetariamente) della colonna Valori IRAP;
4. le **società di persone esercenti attività agricola** (Sezione III) al fine del calcolo del fatturato per la determinazione del diritto annuale dovuto, utilizzano quanto riportato nel rigo **IQ26** (corrispettivi) della colonna Valori IRAP.

MODELLO IRAP 2008 – PERSONE FISICHE

1. le **imprese commerciali** che compilano la sezione I del modello, devono prendere a base del calcolo del diritto annuale la somma degli importi indicati nella colonna “valori contabili” al rigo **IQ1** (ricavi delle vendite e delle prestazioni), al rigo **IQ5** (altri ricavi e proventi);
2. le **imprese in regime forfetario** che compilano la Sezione II del modello, al fine del calcolo del fatturato per la determinazione del diritto annuale dovuto utilizzano quanto riportato nel rigo **IQ17** (reddito d'impresa determinato forfetariamente) della colonna Valori IRAP;
3. i **produttori agricoli** che compilano la Sezione III del modello al fine del calcolo del fatturato per la determinazione del diritto annuale dovuto, utilizzano quanto riportato nel rigo **IQ21** (corrispettivi) della colonna Valori IRAP.

IMPRESE ISCRITTE NEL CORSO DEL 2008

Le imprese che richiedono l'iscrizione e/o l'annotazione nella *sezione speciale* o nella *sezione ordinaria* del *Registro delle Imprese in corso d'anno*, e/o *denunciano l'apertura di unità locali sempre nel corso dell'anno* sono tenute al versamento del diritto annuale:

- **tramite modello F24 (entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di iscrizione e/o di annotazione);**
- **direttamente allo sportello camerale** (in contanti contestualmente alla presentazione su modello cartaceo della domanda di iscrizione al Registro delle imprese o di annotazione all'Albo delle imprese artigiane);
- **tramite addebito automatico in caso di invio telematico della pratica di iscrizione** (in caso di avvenuto pagamento con modello F24 occorre allegare la copia informatica scansionata del modello in formato .tif o .pdf alla pratica, in mancanza di tale allegato si procederà all'addebito automatico).

Decorso il termine dei trenta giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione senza che sia stato eseguito il pagamento del diritto annuale questo sarà oggetto di sanzione, salva la possibilità di effettuare il **ravvedimento operoso** (vedi apposito paragrafo e foglio di calcolo).

Gli importi del diritto annuale per le imprese che si iscrivono nel corso dell'anno stabiliti dal D.M. 01.02.2008 sono i seguenti:

SEZIONE SPECIALE

Nature giuridiche	Sede	Nuove unità locali (iscrizioni nel corso del 2008)
Imprese individuali, società semplici agricole	88,00	18,00
Società semplici non agricole	144,00	29,00
Società tra avvocati (art. 16 Dlgs n. 96/2001)	170,00	34,00

SEZIONE ORDINARIA

Nature giuridiche	Sede	Nuove unità locali (iscrizioni nel corso del 2008)
Imprese individuali, società di persone (snc – s.a.s.), società di capitali (s.r.l. –s.p.a. –s.a.p.a. –soc. cons. p.a. e a r.l.), consorzi, cooperative, GEIE, Enti pubblici economici, e tutte le altre forme giuridiche presenti nella suddetta sezione	€ 200,00	€ 40,00
Unità locale o sedi secondarie di società con sede principale all'estero (art. 9 comma 2 lett. B)		€ 110,00

IMPRESE E/O UNITA' LOCALI ISCRITTE DAL 01/01/2008 AL 04/03/2008

Il D.M. 01.02.2008 pubblicato in G.U. n. 54 del 04.03.2008 è entrato in vigore il 05.03.2008, mentre alle imprese e/o unità locali che si sono iscritte prima dell'entrata in vigore del decreto sono stati provvisoriamente applicati gli importi stabiliti dal D.M. 23.03.2007 (fissazione importi diritto annuale 2007).

Con **circolare n. 3617/C del 5.03.2008** il Ministero dello Sviluppo Economico ha chiarito che le suddette imprese e unità locali **sono tenute a compensare o a integrare l'importo pagato al momento dell'iscrizione entro il termine di versamento ordinario del diritto annuale**.

Anche a queste imprese verrà inviata dalle Camere di commercio, diversamente da quanto avvenuto negli anni scorsi, la nota informativa, proprio per permettere l'effettuazione del conguaglio o della compensazione.

Si riporta uno specchio riepilogativo delle differenze per le varie tipologie di imprese e unità locali:

SEZIONE SPECIALE

Nature giuridiche	Importi anno 2007 (provvisoriamente applicati)		Importi anno 2008 (D.M. 1.02.2008)		Differenze da integrare o compensare	
	Impresa	Unità locale	Impresa	Unità locale	Impresa	Unità locale
Imprese individuali, società semplici agricole	80,00	16,00	88,00	18,00	8,00	2,00
Società semplici non agricole (**)	144,00	29,00	144,00	29,00	0	0
Società tra avvocati (art. 16 Dlgs n. 96/2001)	170,00	34,00	170,00	34,00	0	0

SEZIONE ORDINARIA

Nature giuridiche	Importi anno 2007 (provvisoriamente applicati)		Importi anno 2008 (D.M. 01.02.2008)		Differenze da integrare o compensare	
Imprese individuali in sezione ordinaria	93,00	19,00	200,00	40,00	107,00	21,00
SNC – SAS	170,00	34,00	200,00	40,00	30,00	6,00
SRL – SPA – SAPA- Soc.Cons. p.a. e a r.l.	373,00	75,00	200,00	40,00	-173,00	-35,00
Consorzi	93,00	19,00	200,00	40,00	107,00	21,00
Cooperative	93,00	19,00	200,00	40,00	107,00	21,00
GEIE, Enti pubblici economici	93,00	19,00	200,00	40,00	107,00	21,00
Unità locale o sede secondaria di società con sede principale all'estero (art. 9 comma 2 lett. B)	110,00		110,00		0	

TERMINI DI VERSAMENTO

Il pagamento del diritto annuale per tutte le imprese (e le unità locali) iscritte al 31.12.2007, deve avvenire, in **unica soluzione**, con le modalità previste dal capo III del D. Lgs. 9/07/1997, n. 241, entro **il termine previsto per il pagamento del primo acconto di tali imposte (termine stabilito dall'art. 17 del D.P.R. 7/12/2001 n. 435 e s.m.i.)**.

I termini per il versamento previsti dall'art. 17 del DPR n. 435/2001 (nel testo in vigore dal 4/07/2006 con effetto dal 1.05.2007 come modificato dal D.L. 04/07/2006 n. 223 convertito con modificazioni in legge n. 248/2006) sono i seguenti:

1. **16 giugno di ogni anno** per le imprese individuali e le società di persone ;

2. **entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta** per le **persone giuridiche** con periodo di imposta coincidente con l'anno solare il cui termine di approvazione del bilancio è fissato entro i 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, e per i medesimi soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare (c.d. **esercizi a cavallo**) che analogamente siano tenuti ad approvare il bilancio entro lo stesso termine;
3. **entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio** per i soggetti che, in base a disposizioni di legge, approvino il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio (sia con esercizio legale coincidente con l'anno solare, che non coincidente, c.d. "esercizi a cavallo").

IMPORTANTE : se il **bilancio non è approvato nel termine stabilito**, il base alle disposizioni di legge di cui al periodo precedente, il versamento deve essere comunque effettuato entro il **giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso** (sull'argomento Circolare MAP n. 3587/C del 20.06.2005, Circolare 4.08.2006 n. 28/E Agenzia delle entrate, Circolare 14.06.2002, n. 51/E Agenzia delle Entrate).

I versamenti di cui ai punti 1) 2) e 3) possono essere effettuati **entro il 30° giorno successivo** ai termini previsti dalle disposizioni appena illustrate maggiorando l'importo dovuto dello **0,40% a titolo di interesse corrispettivo**, anche in presenza di pagamento eseguito integralmente in compensazione con altri crediti. L'importo così determinato deve essere **arrotondato al centesimo di euro** e versato con lo stesso codice tributo (**3850**).

Esempi:

- 1°: società con esercizio solare, approva il bilancio il 22/06/2008 con utilizzo maggior termine - come previsto dallo statuto ed indicato nella relazione di gestione – il termine ordinario di versamento è il 16/07/2008, con lo 0,40% di interesse corrispettivo il 18/08/2008;
- 2°: società con esercizio solare, approva il bilancio il 22/06/2008 in seconda convocazione, con precedente assemblea deserta del 29/04/2008 il termine ordinario di versamento è il 16/06/2008, con lo 0,40% di interesse corrispettivo il 16/07/2008;
- 3° società con esercizio solare, approva il bilancio il 03/07/2008 con precedenti assemblee deserte del 29/04/2008 e 25/05/2008, il termine ordinario di versamento resta il 16/06/2008, con lo 0,40% di interesse corrispettivo il 16/07/2008;
- 4° società con esercizio solare, approva il bilancio il 03/07/2008 con precedente assemblea deserta del 29/06/2008 per utilizzo maggior termine statutario - come previsto dallo statuto ed indicato nella relazione di gestione – il termine ordinario di versamento è il 16/07/2008, con lo 0,40% di interesse corrispettivo il 18/08/2008;

Società con esercizio non coincidente con l'anno solare ed esercizio prolungato

Si richiama l'attenzione nel caso in cui la società chiuda l'esercizio **in data diversa dal 31/12**, il diritto annuale dovrà essere versato rispettando sempre il criterio generale della **scadenza del primo acconto delle imposte**, ovvero secondo i termini già indicati al punto 2 e 3 del precedente paragrafo.

L'anno di riferimento da indicare nel modello F24 (**solo nel caso di esercizio che non si chiuda al 31/12**) coincide con quello del **giorno di chiusura dell'esercizio** cui il versamento si riferisce (mentre, se l'esercizio è solare, si versa indicando l'anno successivo). Alcuni esempi:

- 1° **esempio**: esercizio chiuso al 31/12/2007, versamento diritto annuale 2008 entro il 16/06/2008.
- 2° **esempio**: esercizio chiuso al 31/03/2008, versamento del diritto annuale 2008 entro il 16/09/2008.
- 3° **esempio**: esercizio chiuso al 31/10/2008, versamento del diritto annuale 2008 entro il 16/04/2009.

Nei tre casi proposti si suppone che il bilancio sia approvato nei 4 mesi. Nel caso di bilancio approvato il quinto mese dopo la chiusura dell'esercizio le scadenze rimangono invariate, mentre se il bilancio è approvato nei 180

giorni – in base a proroga prevista nello statuto secondo le disposizioni dell'art. 2364 C.c. ultimo comma - le scadenze sopra riportate diventano rispettivamente 16/07/2008, 16/10/2008 e 16/05/2009.

E' sempre possibile effettuare il pagamento negli ulteriori **30 giorni successivi, maggiorando gli importi dovuti dello 0,40% di interesse corrispettivo** (anche in caso di versamento in compensazione con altri tributi).

Nel caso di passaggio da esercizio solare a infrannuale o viceversa, si applicherà sempre la regola precedente per l'anno di riferimento, fermo restando che non bisognerà eseguire più di un versamento per la sede con lo stesso anno di competenza, ciò proprio in virtù del carattere "annuale" del tributo.

Nel caso invece di società con **esercizio prolungato** (ovvero che al momento della costituzione si decida di adottare un esercizio di durata superiore ai 12 mesi), tali soggetti **verseranno il diritto dovuto al momento dell'iscrizione**, e nell'anno successivo - quando il primo esercizio ancora non è terminato – effettueranno di nuovo il versamento per la classe minima di fatturato al momento dell'esazione ordinaria. Ciò per mantenere il carattere "annuale" del tributo. Si veda in proposito la nota Circolare MAP n. 555358 del 25.07.2003

Termini particolari di versamento per imprese e unità locali di nuova iscrizione:

Come già indicato diversi sono i termini di versamento stabiliti dal D.M. 01.02.2008 per le imprese e/o le relative unità locali e sedi secondarie che richiedono, nel corso dell'anno, l'iscrizione o l'annotazione nella *sezione speciale* o nella *sezione ordinaria* del *Registro delle Imprese*.

Queste sono tenute al versamento del diritto annuale **direttamente allo sportello camerale** (in contanti, contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione o di annotazione), o **tramite addebito automatico in caso di invio telematico della pratica di iscrizione** (l'addebito del diritto verrà effettuato sempre dal Registro delle Imprese quando non è allegata alla pratica la copia informatica del modello F24 eventualmente già pagato, in formato .tif o .pdf) o **tramite modello F24 entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di iscrizione o di annotazione**.

Decorso tale termine, il versamento in ritardo sarà soggetto a sanzione, salva la possibilità di effettuare il ravvedimento operoso (vedi apposito capitolo e foglio di calcolo).

Per gli importi dovuti ed i conguagli o le compensazioni eventualmente da corrispondere entro il termine ordinario di versamento per le imprese e/o le unità locali iscritte dal 01/01/2008 al 04/03/2008 si rinvia all'apposito paragrafo.

SOGGETTI OBBLIGATI

Sono tenute al pagamento del diritto annuale (istituito con D.L. n. 786/81 convertito con modificazioni nella legge n. 51/82 e successive modifiche ed integrazioni, recepito dall'art. 18 della legge n. 580/93 e regolamentato dal D.M. n. 359/2001) tutte le imprese che al 1° gennaio di ogni anno sono iscritte o annotate nel Registro delle imprese, nonché le imprese iscritte o annotate nel corso dell'anno di riferimento.

Il diritto annuale è dovuto alla Camera di commercio nella cui circoscrizione territoriale (territorio provinciale) è ubicata la sede dell'impresa o della società, nonché le eventuali sedi secondarie e unità locali.

Le imprese che hanno unità locali o sedi secondarie situate in province diverse da quella di ubicazione della sede dovranno pagare un diritto a ciascuna delle Camere di commercio competenti per territorio.

Allo stesso modo, le imprese con sede legale all'estero, dovranno pagare un diritto per ogni unità locale alla Camera di commercio competente per territorio di ubicazione dell'unità locale e/o sede secondaria.

L'importo del diritto non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nell'anno.

TRASFERIMENTI DI SEDE E TRASFORMAZIONI DI NATURA GIURIDICA :

Le **imprese che trasferiscono la sede legale** in altra provincia versano il diritto **solo** alla Camera di commercio ove è iscritta la sede al 1° gennaio 2008 (deve essere posta **particolare attenzione** a quanto dichiarato all'atto dell'iscrizione nel nuovo Registro delle Imprese, in particolare con riferimento alla corretta compilazione del riquadro in cui l'impresa indica la provenienza da un'altra provincia con i relativi estremi di iscrizione) o alla diversa data se l'impresa è costituita successivamente.

Importante è quindi non la data di inizio dell'attività nella nuova provincia, ma la **data di iscrizione** al Registro delle Imprese, e quindi dove l'impresa è iscritta al 01/01/2008.

Nei casi di **trasformazione di natura giuridica** fra forme societarie appartenenti alla **sezione ordinaria** (es. da società di persone a società di capitali e viceversa) questa è del tutto ininfluyente per la determinazione degli importi del diritto annuale. Infatti tutti i soggetti iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese pagano in base al fatturato dell'anno precedente, utilizzando la tabella per scaglioni già riportata nell'apposito capitolo.

Nel **caso di trasformazione di natura giuridica** tra una forma societaria appartenente alla sezione ordinaria a una appartenente alla sezione speciale o viceversa (es. da società semplice a società di capitali), il diritto annuale sarà pagato in base alla forma giuridica che l'impresa aveva al 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Nei casi di **passaggio da una sezione all'altra del Registro delle Imprese** senza trasformazione di natura giuridica (es. impresa individuale iscritta nella sezione ordinaria che passa nella sezione speciale del registro delle imprese come piccolo imprenditore) si determina il diritto annuale avuto riguardo alla sezione in cui si era iscritti al 1° gennaio dell'anno di riferimento (quindi all' 1.01.2008).

SOGGETTI ESONERATI

Ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 359/2001 **non devono effettuare il pagamento per l'anno 2008:**

- Le imprese che al 31 dicembre 2007 risultino in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa (tranne i casi in cui sia stato autorizzato – e fino a quando non sia cessato - l'esercizio provvisorio dell'impresa);

Le imprese soggette alle altre procedure concorsuali non sono esonerate dal pagamento del diritto annuale;

- Le imprese individuali che abbiano cessato l'attività entro il 31 dicembre 2007 ed abbiano presentato la domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese entro il 30 gennaio 2008;

Nel caso di decesso del titolare invece il diritto è dovuto dagli eredi sino all'anno del decesso.

- Le società ed altri enti collettivi che abbiano approvato il bilancio finale di liquidazione al 31 dicembre 2007 ed abbiano presentato la domanda di cancellazione dal Registro delle imprese entro il 30 gennaio 2008;

- Le società di persone ed i consorzi che siano sciolti senza messa in liquidazione entro il 31 dicembre 2007 e abbiano presentato domanda di cancellazione dal Registro imprese entro il 30 gennaio 2008 (anche nel caso di cancellazione operata d'ufficio ai sensi del DPR 247/2004);

- Le società cooperative che siano state sciolte, con provvedimento adottato entro il 31.12.2007, dall'autorità governativa ai sensi dell'art. 2545 - septiesdecies C.c. (già art. 2544 C.c.)

NON SONO TENUTI AL PAGAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE GLI ESERCENTI LE ATTIVITA' ECONOMICHE DI CUI ALL'ART. 9, COMMA 2 LETTERA A) DEL DPR 581/95. (ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI, COMITATI, ENTI NON SOCIETARI), OVVERO GLI ISCRITTI SOLO AL REPERTORIO ECONOMICO AMMINISTRATIVO, TRANNE IL CASO DELLE 'UNITA' LOCALI E/O LE SEDI SECONDARIE DI IMPRESE CON SEDE PRINCIPALE ALL'ESTERO (ISCRITTE AL REPERTORIO AI SENSI DELL'ART. 9, COMMA 2 LETTERA B) .

SANZIONI

Nei casi di **tardivo** e **omesso** versamento sarà irrogata (ai sensi dell'art. 18 della legge 580/93 e successive modifiche ed integrazioni) una sanzione amministrativa dal 10 al 100% dell'ammontare del diritto dovuto, secondo le disposizioni in materia previste dal **D.M. 27/01/2005 n. 54** (G.U. n. 90 del 19.04.2005) nonché dal regolamento adottato dalla Camera di commercio di Taranto con delibera consiliare n. 26 del 19.12.2005 (sul sito alla sezione *Regolamenti*) modificato con delibera consiliare n. 57 del 18.12.2006, con decorrenza dal 1.01.2007.

Il Decreto Ministeriale 27/01/2005 n. 54 (entrato in vigore il 4 maggio 2005) nonché il Regolamento adottato in materia dalla Camera prevedono due tipologie di violazioni:

- **Tardivo versamento:** si intende il versamento effettuato, per l'intero importo del diritto dovuto, con un ritardo non superiore ai 30 gg rispetto al termine ordinario, senza il contestuale versamento dell'interesse corrispettivo vigente (quando dovuto, e cioè solo nel caso di imprese già iscritte al 31/12 dell'anno di riferimento, restano escluse le imprese neo-iscritte) anche in presenza di integrale compensazione dell'importo a versamento. La sanzione applicabile a questa violazione è pari al **10% del diritto dovuto**;

NB: *solo per le annualità dal 2001 al 2005, quando il contribuente dimostri che il versamento effettuato, senza il contestuale pagamento dell'interesse corrispettivo vigente, è avvenuto utilizzando lo strumento della compensazione con altri crediti, lo stesso non si considera tardivo, ma regolare (modifica introdotta all'art. 20 del Regolamento camerale con effetto dal 1.01.2007);*

- **Omesso versamento:** si intende oltre al versamento non eseguito interamente, anche:
 - a) il versamento eseguito con un ritardo superiore al termine dei 30 gg;
 - b) il versamento effettuato solo in parte, limitatamente a quanto non versato entro i termini di scadenza (ordinario e prorogato);(*)
 - c) il versamento effettuato solo in parte, ma oltre i termini di scadenza di cui al punto b) (*)

(*) **modifica introdotta con delibera consiliare n. 57 del 18.12.2006 con decorrenza dal 1.01.2007**

Per termine **ordinario di versamento** si intende il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi per le **imprese di vecchia iscrizione** (termine stabilito dall'art. 17 DPR 435/2001 commi 1 e 3 per la maggior parte delle imprese il 20 giugno di ogni anno, dal 2007 il 16 giugno di ogni anno) mentre per le **imprese e/o le unità locali o sedi secondarie di nuova iscrizione** detto termine è stato definito nei decreti annuali (di norma entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione e/o annotazione).

Per termine **prorogato di versamento** si intende il termine per il versamento del tributo e della maggiorazione dell'interesse corrispettivo vigente (0,40%) fissato al trentesimo giorno successivo alla scadenza del termine ordinario, di cui possono avvalersi solo le imprese già iscritte al 1° gennaio dell'anno in corso.

Il **versamento eseguito solo in parte** sia entro il termine ordinario che entro il termine prorogato (con contestuale pagamento dell'interesse corrispettivo vigente sulla parte versata) si considera omesso per l'importo non versato. Si applica di conseguenza la sanzione del 30% sull'importo del diritto non versato, con le maggiorazioni e riduzioni di cui agli articoli 8,9 e 10 del regolamento camerale.

Nel caso di **versamento eseguito solo in parte, oltre i suddetti termini**, o senza il versamento dell'interesse corrispettivo sulla parte versata, lo stesso è considerato totalmente omesso, e si applica la sanzione del 30% sull'intero importo dovuto, con le maggiorazioni e/o le riduzioni di cui agli artt. 8, 9 e 10 del Regolamento.

La sanzione base del 30% stabilita dal DM n. 54/2005 e dal Regolamento camerale per gli "omessi versamenti" è incrementata ai sensi dell'art. 8 del suddetto regolamento in base alla "**gravità della violazione**", fino ad una percentuale massima del 50% in relazione al danno finanziario subito dalla Camera.

Si applica inoltre, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento camerale, un incremento della suddetta percentuale in base alla "**personalità del trasgressore**" desunta dalle sue precedenti violazioni in materia di diritto annuale

La dove sia già stata effettuata una contestazione al contribuente e questo sia incorso in altre violazioni della stessa indole non definite ai sensi dell'art. 6 del D.M. n. 54/2005 (ravvedimento operoso) alla sanzione base già determinata si applica un incremento percentuale fino al 50% a seconda del numero di violazioni (art. 11 **"Incremento della sanzione per recidiva"**).

Quando più favorevole rispetto al **"cumulo giuridico"** (somma delle singole sanzioni contestate) si applica una sanzione unica in presenza di violazioni continuate, applicando alla sanzione base più elevata un aumento percentuale che va dalla metà al triplo, a seconda del numero delle violazioni contestate (art. 12 **Violazioni continuate**).

Non si considera omesso (perché trattasi di c.d. **"violazione formale"**) il versamento effettuato in favore di una Camera di commercio incompetente per territorio, se effettuato per l'intero importo dovuto, entro i corretti termini di scadenza sopra indicati. Sono considerate altresì **"violazioni formali"** anche l'errata indicazione del codice tributo camerale, e/o del codice fiscale e/o dell'anno di competenza, che non comportino accrediti di somme al di fuori del sistema camerale.

In questi casi è necessario richiedere all'Ufficio delle Entrate della Camera di commercio la rettifica del dato erroneamente indicato con **modello di rettifica e/o attribuzione del modello F24** (nella sezione Modulistica on-line - diritto annuale del sito).

La **circolare n. 3587/C del 20.06.2005** del Ministero delle Attività Produttive presente nella sezione **NORMATIVA DI RIFERIMENTO** ha fornito alcuni chiarimenti sulla materia in questione.

IMPORTANTE

La Camera di commercio di Taranto sta procedendo con la contestazione delle violazioni per diritto annuale secondo le seguenti modalità:

- tramite iscrizione a ruolo diretta senza preventiva contestazione (prevista dall'art. 17 comma 3 del D.Lgs n. 472/1997 e s.m.i. e dall'art. 14 del Regolamento camerale);
- tramite notifica di atto contestuale di accertamento e irrogazione di sanzione ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D.Lgs n. 472/97 e s.m.i. e dall'art. 14 del Regolamento camerale.

Solo nel caso di versamenti omessi anche in parte contestati con atto di accertamento e contestuale irrogazione di sanzione viene richiesto al contribuente di calcolare gli interessi sino alla data del pagamento (da eseguirsi entro 60 gg dalla notifica dell'atto).

Nell'atto infatti sono già evidenziati gli interessi calcolati dalla data di scadenza del versamento fino alla data di emissione dell'atto, o se il versamento è già stato eseguito sino alla data del pagamento.

Per agevolare il calcolo degli interessi maturandi si mette a disposizione un **foglio di calcolo excel**.

Nel caso invece vengano contestati solo versamenti eseguiti in ritardo nessun calcolo dovrà essere effettuato, l'importo degli interessi già indicati nell'atto dovrà essere sommato e riportato nel modello F24 con l'unico codice tributo **3851** e l'anno di riferimento quello della prima violazione contestata nell'atto.

Distintamente andrà pagato il bollettino di ccp inviato con l'atto di accertamento e irrogazione di sanzione, per ogni notifica ricevuta (es.: nel caso di più coobbligati il versamento con F24 è eseguito con il CF della società per diritto/sanzioni e interessi, in questo caso il pagamento da parte di uno libera gli altri, salvo il diritto di regresso, mentre i bollettini di ccp dovranno essere versati distintamente per ogni coobbligato).

AUTOTUTELA

Nel seguenti casi: 1) errore di persona, 2) evidente errore logico o di calcolo, 3) doppia imposizione, 4) mancata attribuzione di pagamenti di diritto annuale regolarmente eseguiti, 5) errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dalla Camera è possibile richiedere con apposita istanza in carta semplice (modello **AUTOTUTELA link**) l'annullamento in autotutela dell'iscrizione a ruolo e/o dell'atto di accertamento e irrogazione di sanzione.

La presentazione di istanza di riesame in sede di autotutela non interrompe né sospende i termini per la proposizione del ricorso di fronte alla competente Commissione Tributaria Provinciale, ed è comunque possibile anche decorso il termine di che trattasi.

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Per tutte le violazioni compiute dopo l'entrata in vigore del D.M. n. 54/2005 (4.05.2005) trova applicazione il ravvedimento di cui all'art. 6 del suddetto decreto (art. 13 del Regolamento camerale) che prevede, per le violazioni non ancora constatate, la possibilità di accedere al **ravvedimento operoso** (così come già previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 472/97 e succ. modifiche ed integrazioni) con le seguenti misure di sanzione ridotta:

- **1/8 del 30% (3,75%)** se il pagamento viene eseguito entro 30 giorni dalla scadenza del termine ordinario di versamento - c.d. ravvedimento breve -;
- **1/5 del 30% (6%)** se il versamento viene eseguito entro un anno dalla scadenza del termine ordinario di versamento - c.d. ravvedimento lungo.

Il termine da cui far partire il ravvedimento operoso – ancora possibile per l'anno 2007 – è, quindi, il **termine ordinario di versamento**:

- per le imprese già iscritte al 1 gennaio dell'anno di riferimento, questo termine, per la maggior parte dei soggetti, è il 16 giugno;
- (nel caso di imprese e/o unità locali e sedi secondarie di nuova iscrizione) il termine ordinario è quello dei 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione e/o di annotazione, e di conseguenza il termine per il ravvedimento breve o lungo è di 30+30 o 30+365 gg dalla data di presentazione della domanda.

Le imprese potranno sanare la violazione relativa al diritto annuale tramite il ravvedimento operoso sulla base della tipologia di violazione:

- **versamenti tardivi**: a fronte di un versamento tardivo già eseguito, il ravvedimento prevede la possibilità di sanare la violazione eseguendo il versamento contestuale dell'interesse (calcolato dalla data di scadenza del termine ordinario alla data del versamento già eseguito) e della sanzione ridotta (3,75 o 6% a seconda se entro il termine per il "ravvedimento breve" o "ravvedimento lungo");
- **versamenti omessi**: il ravvedimento prevede la possibilità di sanare la violazione eseguendo contestualmente il versamento dell'importo del diritto dovuto (senza lo 0,40% di interesse corrispettivo) + interessi + sanzione ridotta (3,75 o 6% a seconda se entro il termine per il "ravvedimento breve" o "ravvedimento lungo").

IMPORTANTE:

Nel caso di versamenti parziali eseguiti oltre il termine ordinario di scadenza gli *interessi* si calcolano sull'importo già versato sino alla data del primo versamento eseguito e sul residuo diritto dovuto sino alla data del pagamento con ravvedimento, la *sanzione* si calcola sull'intero diritto dovuto (in quanto il versamento parziale oltre la scadenza si considera comunque omesso).

Nel caso di versamenti parziali eseguiti entro il termine ordinario di scadenza invece il calcolo degli interessi e della sanzione si esegue sul residuo importo ancora dovuto.

Due sono le condizioni per poter effettuare il ravvedimento :

- a) che al contribuente non sia già stata contestata da parte della Camera la violazione relativa all'annualità che si intende ravvedere** (ad esempio il diritto annuale 2007) con una delle modalità previste dal regolamento, e cioè atto di contestazione, atto contestuale di accertamento e irrogazione della sanzione o iscrizione diretta a ruolo con notifica della relativa cartella;
- b) che venga eseguito contestualmente** il pagamento del tributo dovuto e non versato (o versato in misura inferiore), degli interessi moratori calcolati al tasso legale di interesse con maturazione giornaliera e della sanzione ridotta (rif. art. 6 comma 3 e 4 del D.M. n. 54/2005 e circolare Ministero Attività Produttive n. 3587/C).

Per “**versamento contestuale**” si intende infatti il senso letterale del termine, e cioè versamento eseguito nel medesimo giorno e con unico modello F24 (procedura che si discosta dalla prassi operativa del Ministero dell’Economia e Finanze e quindi dei ravvedimenti previsti per altri tributi).

TERMINI E MODALITA’ RAVVEDIMENTO OPEROSO 2007

Premessa necessaria: I termini per il ravvedimento operoso breve o lungo si applicano dal termine ordinario di versamento. Per l’anno 2007, data la modifica dei termini di versamento operata con DPCM 14.06.2007, il termine ordinario di versamento è diverso a seconda se l’impresa rientri nell’applicazione o meno della proroga per gli studi di settore. Ecco i termini ancora possibili per procedere al ravvedimento del diritto annuale 2007:

TERMINI RAVVEDIMENTO ANNO 2007

<p>Imprese già iscritte al 1.01.2007</p> <p>Termine ordinario di versamento 18/06/2007(*) (*) termine del 16 giugno scadeva di sabato</p> <p>Termine ordinario di versamento 9/07/2007(**) soggetti cui si applicano gli studi di settore (imprese individuali, società di persone, società di capitali che per disposizioni di legge approvano il bilancio, o avrebbero dovuto approvarlo, entro il 5° mese successivo alla chiusura dell’esercizio)</p>	<p>il ravvedimento lungo va dal 19/07/2007 al 18/06/2008.</p> <p>Oppure</p> <p>il ravvedimento lungo va dal 9/08/2007 al 9/07/2008.</p>
<p>Imprese già iscritte al 1.01.2007</p> <p>Termine ordinario di versamento 16/07/2007</p> <p>(per società di capitali che per disposizione di legge approvano il bilancio, o avrebbero dovuto approvarlo, entro il 6° mese successivo alla chiusura dell’esercizio)</p>	<p>il ravvedimento lungo dal 20/08/2007 al 16/07/2008.</p>
<p>Imprese e/o unità locali iscritte nel corso dell’anno 2007</p>	<p>ravvedimento lungo nel periodo che va dal 61° giorno ad un anno e 30 giorni dalla data di presentazione o spedizione della domanda di iscrizione al Registro delle Imprese o di annotazione all’albo delle imprese artigiane.</p>

Si mette a disposizione un [foglio di calcolo](#) da utilizzare per velocizzare il calcolo degli importi dovuti (per le modalità di compilazione del modello F24 si rinvia all'apposito capitolo). Si precisa che per data di scadenza deve essere indicata l'esatta data di scadenza del versamento (ciò in quanto il conteggio dei giorni per gli interessi esclude automaticamente il giorno di partenza).

Si declina ogni responsabilità circa l'indicazione di importi e termini di scadenza non corretti.

COME SI VERSA

Per il versamento del ravvedimento operoso, come per il diritto, si utilizza il modello **F24**, indicando nella **Sez. ICI e TRIBUTI LOCALI**:

- **codice ente** la sigla della provincia a cui è dovuto il versamento (es. "TA" per Taranto);
- **codice tributo** i seguenti codici :
 1. "3850" l'importo del diritto annuale dovuto;
 2. "3851" gli interessi moratori al tasso legale di interesse (**vedi prospetto degli interessi legali**) con maturazione dal giorno di scadenza del termine ordinario di versamento al giorno in cui viene eseguito il versamento, commisurati al diritto non versato o versato in ritardo secondo la formula della capitalizzazione semplice (ammontare tributo x tasso legale annuo x n. giorni)/365;
 3. "3852" la sanzione pari al **3,75% (Ravvedimento breve)** o al **6%, (Ravvedimento lungo)** dell'importo del diritto annuale dovuto (importo indicato al cod. 3850).

IMPORTANTE: I codici tributo **3851 e 3852 non sono compensabili** giusta espressa indicazione della **risoluzione** dell'Agenzia delle Entrate n. **115/E del 23.05.2003** (che ha istituito i suddetti codici);
- **anno di riferimento** per tutti e tre i codici tributo l'anno da indicare è l'anno di imposta cui si riferisce la violazione (per esempio omesso versamento 2007 anno riferimento 2007 per tutti e tre i codici) e **non l'anno in cui si procede alla regolarizzazione**.

(*) **PROSPETTO INTERESSI LEGALI** (art. 1284 codice civile e successive modificazioni)

dal	al	Interesse legale	disposizione normativa
21.04.1942	15.12.1990	5%	
16.12.1990	31.12.1996	10%	Legge 26 novembre 1990, n. 353
01.01.1997	31.12.1998	5%	Legge 23 dicembre 1996, n. 662
01.01.1999	31.12.2000	2,5%	D.M. 10 dicembre 1998
01.01.2001	31.12.2001	3,5%	D.M. 11 dicembre 2000
01.01.2002	31.12.2003	3%	D.M. 11 dicembre 2001
01.01.2004	31.12.2007	2,5%	D.M. 1 dicembre 2003
01.01.2008		3,0%	D.M. 12 dicembre 2007

PAGAMENTI ALLO SPORTELLLO

E' consentito il pagamento del diritto annuale allo sportello in contanti o con sistema di cassa automatica (per le pratiche inviate telematicamente) **esclusivamente per le imprese e/ le unità locali e/o le sedi secondarie di nuova iscrizione** all'atto della presentazione della domanda di iscrizione o di annotazione.

In alternativa il versamento del diritto annuale dovrà avvenire **con il modello F24 telematico (per tutti i soggetti titolari di P.IVA) entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di iscrizione e/o annotazione** (salva la possibilità di procedere successivamente a detta data al versamento con ravvedimento operoso - vedi relativo capitolo -).

COMPENSAZIONI

Grazie all'utilizzo del modello F24 è possibile **compensare entro l'anno successivo** il diritto annuale erroneamente versato o versato in più (è il caso delle duplicazioni di pagamento, di pagamento di importi superiori al dovuto, di versamenti effettuati a Camera di commercio incompetente) con il diritto annuale dovuto per l'anno successivo, oppure con qualsiasi altro tributo da versare sul medesimo modello, indicando nella sezione ICI e altri tributi locali:

1. *codice ente*: la sigla della provincia beneficiaria del prelievo;
2. *codice tributo*: 3850;
3. *anno di riferimento*: l'anno per cui risulta il credito ad esempio 2007 in caso di utilizzo di un credito da diritto annuale 2007 (verificare sempre con l'ufficio delle Entrate CCIAA l'esatto importo del credito e i dati pervenuti alla CCIAA) o 2008 per le imprese di nuova iscrizione che hanno effettuato un versamento superiore la dovuto;
4. *importi a credito compensati*: l'importo del credito utilizzato (ad es. nel caso di versamento duplicato, importo versato in eccesso o effettuato a CCIAA incompetente);

e di seguito nel rigo successivo:

5. *codice ente*: la sigla della provincia beneficiaria del versamento;
6. *codice tributo*: 3850;
7. *anno di riferimento*: l'anno per cui deve essere eseguito il versamento (ad esempio il 2008 nel caso di utilizzo di un credito 2007 per il versamento del diritto dovuto per l'anno successivo);
8. *importi a debito versati*: l'importo del versamento da eseguire.

IMPORTANTE: giusto l'art. 17 del D .Lgs. 241/1997 la **compensazione** del versamento eseguito in eccesso o duplicato **può essere effettuata entro e non oltre un anno dal termine di scadenza del versamento** (non essendoci in questo caso presentazione di dichiarazione).

Successivamente a detto termine si potrà solo, entro il termine di decadenza dei 24 mesi dalla data di pagamento, presentare istanza di rimborso alla CCIAA.

RIMBORSI

Le richieste di rimborso e le azioni giudiziali conseguenti devono essere presentate o proposte, da parte di chi ha erroneamente versato diritti annuali non dovuti o per importi superiori al dovuto, **a pena di decadenza, entro 24 mesi dalla data del versamento (art. 10 commi 1 e 2 D.M. 359/2001 e art. 17 Legge n. 488/99).**

La **domanda di rimborso** (**sul sito nella Modulistica on-line del Diritto annuale**) deve essere corredata della documentazione necessaria a comprovare il credito (es. copia del modello F24), della copia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente e di eventuali autocertificazioni (quando richieste dalla tipologia della domanda).

BLOCCO DELLA CERTIFICAZIONE

Il mancato o incompleto pagamento del diritto annuale ai sensi dell'art. 24 comma 35 della legge 449/97 blocca il rilascio della certificazione da parte dell'Ufficio del Registro delle imprese a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo all'omesso pagamento.

EVENTI ECCEZIONALI E CONDIZIONI ECONOMICHE DISAGIATE

Le eventuali agevolazioni in materia contributiva **previste con legge** in occasione di eventi e situazioni di carattere eccezionali (alluvioni, terremoti, altre calamità naturali, ecc.) si applicano anche al diritto annuale.

Il Regolamento per la definizione dei criteri di determinazione delle sanzioni amministrative tributarie approvato dalla Camera di commercio di Taranto con delibera consiliare n. 26 del 19.12.2005 ha previsto all'art. 10 la **possibilità di ridurre la sanzione irrogata fino ad una percentuale massima del 40%** oltre che nel caso in cui il trasgressore dimostri di essere in condizioni economico sociali disagiate (a seguito di eventi non dipendenti dalla propria volontà che abbiano impedito il normale svolgimento dell'attività) **anche nel caso di eventi di carattere straordinario e di particolare gravità ed entità verificatisi nel contesto economico provinciale** (quali calamità naturali ufficialmente accertate e riconosciute dai competenti organismi pubblici).

La Giunta della Camera di commercio in tali casi ha facoltà di disporre con proprio provvedimento motivato e con il parere favorevole del Collegio dei revisori la temporanea riduzione della sanzione ad una pluralità di soggetti reputati disagiati.

Ulteriori informazioni possono essere richieste a

Ufficio delle Entrate della Camera di commercio I .A .A.

Cittadella delle Imprese - Viale Virgilio n. 152 TARANTO

tel. 099-7783150- 7783129 fax 099-7783042 @-mail: dirittoannuale@ta.camcom.it

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- art. 18 Legge n. 580/1993 e successive modifiche e integrazioni;
- Decreto interministeriale 11/05/2001 n. 359 (G.U. n. 229 del 2.10.2001) Regolamento in materia di accertamento, riscossione e liquidazione del diritto annuale;
- Diritto annuale 2001 Decreto interministeriale 23.04.2001 (G.U. n. 126 del 01.06.2001);
- Diritto annuale 2001 D.M. 18/07/2001 (G.U. n. 210 del 10.09.2001) differimento termini di versamento;
- Diritto annuale 2002 Decreto interministeriale 17.05.2002 (G.U. n. 149 del 27.06.2002);
- Diritto annuale 2003 Decreto interministeriale 23.05.2003 (G.U. n. 130 del 7.06.2003);
- Diritto annuale 2003 art. 5 ter Legge 1/08/2003 n. 212 conversione del D.L. 24.06.2003, n. 143 differimento termine di versamento del diritto annuale;
- Diritto annuale 2004 Decreto interministeriale 5.03.2004 n. 341 (G.U. n. 75 del 30.03.2004);
- Diritto annuale 2005 Decreto interministeriale 23.03.2005 (G.U. n. 82 del 9.04.2005);
- Diritto annuale 2006 Decreto interministeriale 28.03.2006 (G.U. n. 106 del 9.05.2006);
- Diritto annuale 2007 Decreto interministeriale 23.03.2007 (G.U. n. 122 del 28.05.2007);
- Diritto annuale 2008 Decreto interministeriale 01.02.2008 (G.U. n. 54 del 4.03.2008);
- Decreto interministeriale 27.01.2005, n. 54 (G.U. n. 90 del 19.04.2005) Regolamento relativo all'applicazione delle sanzioni amministrative in caso di tardivo o omesso pagamento del diritto annuale;
- Circolare MAP n. 3587/C del 20/06/2005 (documento .pdf);
- Regolamento per la definizione dei criteri di determinazione delle sanzioni amministrative tributarie applicabili nei casi di violazioni relative al diritto annuale dovuto alla Camera di commercio di Taranto (adottato con delibera n. 26 del 19.12.2005 dal Consiglio camerale, modificato con delibera n. 57 del 18.12.2006)(collegamento al testo).

Ufficio delle Entrate

Camera di commercio di Taranto – Cittadella delle Imprese

Viale Virgilio n. 152 – 74100 TARANTO

tel. 099/7783150- 3151-3129 fax diretto 099/7783042 e-mail: dirittoannuale@ta.camcom.itsito: www.camcomtaranto.com –orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 13,00
martedì e giovedì anche dalle 15,15 alle 17,15**APPENDICE****DIRITTO ANNUALE ANNO 2007****IMPORTI INDICATI SULLA BASE DEL DECRETO MINISTERIALE 23.03.2007
(G.U. n. 122 del 28.05.2007)****IMPRESE ISCRITTE AL 31/12/2006**SEZIONE SPECIALE

Nature giuridiche	Sede	Unità locale
Imprese individuali e società semplici agricole	80,00	16,00
Società semplici non agricole	144,00	29,00
Società tra avvocati (art. 16 Dlgs n. 96/2001)	170,00	34,00

SEZIONE ORDINARIA

(L'importo calcolato in base al fatturato non può superare l'importo dovuto per l'anno 2006. Se l'importo calcolato in base agli scaglioni è inferiore all'importo dovuto per il 2006 si versa il diritto inferiore – base di calcolo l'importo dovuto per la sede).

Nature giuridiche	Sede	Unità locale	
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria	93,00	19,00	
società cooperative e consorzi	93,00	19,00	
società di persone: SNC, SAS	170,00	34,00	
Società di capitali (SRL, SPA, SAPA, Soc. CONSORTILI p.a. e a r.l.): il diritto è determinato applicando al fatturato (1) dell'esercizio 2006 UNICO 2007 quadro IRAP colonna valori contabili le seguenti misure fisse o aliquote per scaglioni di fatturato, con il tetto massimo costituito dall'importo dovuto per l'anno 2006 – base calcolo la sede -			
Scaglioni di fatturato		Aliquote	Unità locale
da euro	a euro		
	Fino a		
0,00	516.456,00	373,00 € (misura fissa)	€ 75 (*)
Oltre 516.456,00	2.582.284,00	0,0070%	(*)
Oltre 2.582.284,00	51.645.689,00	0,0015%	(*)
Oltre 51.645.689,00		0,0005% sino max € 77.500,00	(*)

unità locali e sedi secondarie già iscritte al 01.01.2006		(*) 20% del diritto dovuto dalla sede (con arrotondamento ad unità di euro) fino a massimo €120,00 per ogni unità locale
unità locali e sedi secondarie di società con sede principale all'estero	110,00	

IMPRESE DI NUOVA ISCRIZIONE anno 2007

Il versamento dovrà avvenire allo sportello (in contanti o con prelievo dalla cassa automatica per le pratiche telematiche) o entro 30 gg (dalla presentazione della domanda di iscrizione e/o annotazione) con modello F24 .

SEZIONE SPECIALE

<i>Nature giuridiche</i>	Sede	Nuove unità locali, che si iscrivono nel corso del 2007
Imprese individuali, società semplici agricole	80,00	16,00
Società semplici non agricole (**)	144,00	29,00
Società tra avvocati (art. 16 Dlgs n. 96/2001)	170,00	34,00

SEZIONE ORDINARIA

Nature giuridiche	Sede	Nuove unità locali, che si iscrivono nel corso del 2007
Imprese individuali in sezione ordinaria	93,00	19,00
SNC – SAS	170,00	34,00
SRL – SPA – SAPA- Soc.Cons. p.a. e a r.l.	373,00	75,00
Consorzi	93,00	19,00
Cooperative	93,00	19,00
GEIE	93,00	19,00
Enti pubblici economici	93,00	19,00
Unità locale o sede secondaria di società con sede principale all'estero (art. 9 comma 2 lett. B)		110,00

DIRITTO ANNUALE ANNO 2006

IMPORTI INDICATI SULLA BASE DEL DECRETO MINISTERIALE 28.03.2006 (G.U. n. 106 del 9.05.2006)

IMPRESE ISCRITTE AL 31/12/2005

SEZIONE SPECIALE

Nature giuridiche	Sede	Unità locale
Imprese individuali e società semplici agricole	80,00	16,00
Società semplici non agricole	144,00	29,00
Società tra avvocati (art. 16 Dlgs n. 96/2001)	170,00	34,00

SEZIONE ORDINARIA

(L'importo calcolato in base al fatturato non può superare l'importo dovuto per l'anno 2005, Se l'importo calcolato in base agli scaglioni è inferiore all'importo dovuto per il 2005 si versa il diritto inferiore – base di calcolo l' importo dovuto per la sede)

Nature giuridiche		Sede	Unità locale
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria		93,00	19,00
società cooperative e consorzi		93,00	19,00
società di persone: SNC, SAS		170,00	34,00
Società di capitali (SRL, SPA, SAPA, Soc. CONSORTILI p.a. e a r.l.): il diritto è determinato applicando al fatturato dell'esercizio 2005 UNICO 2006 quadro IRAP colonna valori contabili (per la gran parte delle società riquadri IQ1 e IQ5) le seguenti misure fisse o aliquote per scaglioni di fatturato, con il tetto massimo costituito dall'importo dovuto per l'anno 2005 – base calcolo la sede -			
Scaglioni di fatturato		Aliquote	Unità locale
da euro	a euro		
	Fino a		
0,00	516.456,00	373,00 € (misura fissa)	€ 75 (*)
Oltre 516.456,00	2.582.284,00	0,0070%	(*)
Oltre 2.582.284,00	51.645.689,00	0,0015%	(*)
Oltre 51.645.689,00		0,0005% sino max € 77.500,00	(*)
unità locali e sedi secondarie già iscritte al 01.01.2005			(*) 20% del diritto dovuto dalla sede (con arrotond. ad unità di euro) fino a massimo €120,00
unità locali e sedi secondarie di società con sede principale all'estero		110,00	

IMPRESE DI NUOVA ISCRIZIONE anno 2006

Il versamento dovrà avvenire allo sportello (in contanti o con prelievo dalla cassa automatica per le pratiche telematiche) o entro 30 gg - dalla presentazione della domanda di iscrizione o annotazione - con modello F24.

SEZIONE SPECIALE

Nature giuridiche	Sede	Nuove unità locali, che si iscrivono nel corso del 2006
Imprese individuali, società semplici agricole	80,00	16,00
Società semplici non agricole (**)	144,00	29,00
Società tra avvocati (art. 16 Dlgs n. 96/2001)	170,00	34,00

SEZIONE ORDINARIA

Nature giuridiche	Sede	Nuove unità locali, che si iscrivono nel corso del 2006
Imprese individuali in sezione ordinaria	93,00	19,00
SNC – SAS	170,00	34,00
SRL – SPA – SAPA- Soc.Cons. p.a. e a r.l.	373,00	75,00
Consorzi	93,00	19,00
Cooperative	93,00	19,00
GEIE	93,00	19,00
Enti pubblici economici	93,00	19,00
Unità locale o sede secondaria di società con sede principale all'estero (art. 9 comma 2 lett. B)		110,00

DIRITTO ANNUALE ANNO 2005

IMPORTI INDICATI SULLA BASE DEL DECRETO MINISTERIALE 23.03.2005 (G.U. n. 82 del 9.04.2005)

IMPRESE ISCRITTE AL 31/12/2004

SEZIONE SPECIALE

Nature giuridiche	Sede	Unità locale
Imprese individuali e società semplici agricole	80,00	16,00
Società semplici non agricole	144,00	29,00
Società tra avvocati (art. 16 Dlgs n. 96/2001)	170,00	34,00

SEZIONE ORDINARIA

(L'importo calcolato in base al fatturato non può superare l'importo dovuto per l'anno 2004. Se l'importo calcolato in base agli scaglioni è inferiore all'importo dovuto per il 2004 si versa il diritto inferiore – base di calcolo l' importo dovuto per la sede).

Nature giuridiche		Sede	Unità locale
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria		93,00	19,00
società cooperative e consorzi		93,00	19,00
società di persone: SNC, SAS		170,00	34,00
Società di capitali (SRL, SPA, SAPA, Soc. CONSORTILI p.a. e a r.l.): il diritto è determinato applicando al fatturato dell'esercizio 2004 UNICO 2005 quadro IRAP colonna valori contabili (per la gran parte delle società riquadri IQ1 e IQ5) le seguenti misure fisse o aliquote per scaglioni di fatturato, con il tetto massimo costituito dall'importo dovuto per l'anno 2004 – base calcolo la sede -			
Scaglioni di fatturato		Aliquote	Unità locale
da euro	a euro		
	Fino a		
0,00	516.456,00	373,00 € (misura fissa)	€ 75 (*)
Oltre 516.456,00	2.582.284,00	0,0070%	(*)
Oltre 2.582.284,00	51.645.689,00	0,0015%	(*)
Oltre 51.645.689,00		0,0005% sino max € 77.500,00	(*)

unità locali e sedi secondarie già iscritte al 01.01.2005		(*) 20% del diritto dovuto dalla sede (con arrotond. ad unità di euro) fino a massimo €120,00
unità locali e sedi secondarie di società con sede principale all'estero	110,00	

IMPRESE DI NUOVA ISCRIZIONE anno 2005

Il versamento dovrà avvenire allo sportello (in contanti o con prelievo dalla cassa automatica per le pratiche telematiche) o entro 30 gg - dalla presentazione della domanda di iscrizione o annotazione - con modello F24.

SEZIONE SPECIALE

<i>Nature giuridiche</i>	Sede	Nuove unità locali, che si iscrivono nel corso del 2005
Imprese individuali, società semplici agricole	80,00	16,00
Società semplici non agricole (**)	144,00	29,00
Società tra avvocati (art. 16 Dlgs n. 96/2001)	170,00	34,00

SEZIONE ORDINARIA

Nature giuridiche	Sede	Nuove unità locali, che si iscrivono nel corso del 2005
Imprese individuali in sezione ordinaria	93,00	19,00
SNC – SAS	170,00	34,00
SRL – SPA – SAPA- Soc.Cons. p.a. e a r.l.	373,00	75,00
Consorzi	93,00	19,00
Cooperative	93,00	19,00
GEIE	93,00	19,00
Enti pubblici economici	93,00	19,00
Unità locale o sede secondaria di società con sede principale all'estero (art. 9 comma 2 lett. B)		110,00

IMPORTI DIRITTO ANNUALE 2004

IMPORTI CALCOLATI SULLA BASE DEL DECRETO MINISTERIALE 5/03/2004 n. 341 (G.U. n. 75/30.03.2004)

IMPRESE ISCRITTE AL 31/12/2003

SEZIONE SPECIALE

Nature giuridiche	Sede	Unità locale (*)
Imprese individuali e società semplici agricole	80,00	16,00
Società semplici non agricole	144,00	29,00
Società tra avvocati (art. 16 Dlgs n. 96/2001)	170,00	34,00

SEZIONE ORDINARIA

(L'importo calcolato in base al fatturato non può superare l'importo dovuto per l'anno 2003 –base calcolo la sede - aumentato del 6%)

Nature giuridiche	Sede	Unità locale
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria	93,00	19,00
società cooperative e consorzi	93,00	19,00
GEIE, Enti pubblici economici	93,00	19,00
società di persone: SNC, SAS	170,00	34,00

Società di capitali (SRL, SPA, SAPA, Soc. CONSORTILI p.a. e a r.l.): il diritto è determinato applicando al fatturato dell'esercizio 2003 le seguenti misure fisse o aliquote per scaglioni di fatturato, con il tetto massimo del 6% rispetto all'importo dovuto per l'anno 2003

Scaglioni di fatturato		Misure fisse e aliquote	Unità locale
da euro	a euro		
0,00	516.456,90	373,00 € (misura fissa)	€ 75 (*)
516.456,91	2.582.284,50	0,0070%	(*)
2.582.284,51	51.645.689,91	0,0015%	(*)
51.645.689,92	e oltre	0,0005% sino max € 77.500,00	(*)
unità locali e sedi secondarie			(*) 20% del diritto dovuto dalla sede fino a massimo €120,00
unità locali e sedi secondarie di società con sede principale all'estero		110,00	

IMPRESE DI NUOVA ISCRIZIONE anno 2004

SEZIONE SPECIALE

Nature giuridiche	Sede	Nuove unità locali, che si iscrivono nel corso del 2004
Imprese individuali, società semplici agricole	80,00	16,00
Società semplici non agricole	144,00	29,00
Società tra avvocati (art. 16 D.lgs n. 96/2001)	170,00	34,00

SEZIONE ORDINARIA

Nature giuridiche	Sede	Nuove unità locali, che si iscrivono nel corso del 2004
Imprese individuali in sezione ordinaria	93,00	19,00
SNC – SAS	170,00	34,00
SRL – SPA – SAPA- Soc.Cons. p.a. e a r.l.	373,00	75,00
Consorzi	93,00	19,00
Cooperative	93,00	19,00
GEIE	93,00	19,00
Enti pubblici economici	93,00	19,00
Unità locale o sede secondaria di società con sede principale all'estero (art. 9 comma 2 lett. B)		110,00

IMPORTI DIRITTO ANNUALE 2003

IMPORTI CALCOLATI SULLA BASE DEL DECRETO MINISTERIALE 23.05.2003 (G.U. n. 130 del 7.06.2003)

IMPRESE ISCRITTE AL 31/12/2002

SEZIONE SPECIALE

Nature giuridiche	Sede	Unità locale
Imprese individuali e società semplici agricole	80,00	16,00 (*)
Società semplici non agricole	144,00	29,00 (*)
Unità locali (escluse le nuove unità locali iscritte nel corso del 2003, che versano all'atto dell'iscrizione)		(*) 20% importo dovuto per la sede (con arrotondamento all'unità di €) sino a un massimo di € 120,00

SEZIONE ORDINARIA

(L'importo calcolato in base al fatturato non può superare l'importo dovuto per l'anno 2002 – base di calcolo la sede - aumentato del 6%)

Nature giuridiche		Sede	Unità locale
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria		88,00	18,00
società cooperative e consorzi		88,00	18,00
GEIE, Enti pubblici economici		88,00	18,00
società di persone: SNC, SAS		160,00	32,00
Società di capitali (SRL, SPA, SAPA, Soc. CONSORTILI p.a. e a r.l.): il diritto è determinato applicando al fatturato dell'esercizio 2002 le seguenti misure fisse o aliquote per scaglioni di fatturato, con il tetto massimo del 6% rispetto all'importo dovuto per l'anno 2002			
Scaglioni di fatturato		Misure fisse e aliquote	Unità locale
da euro	a euro		
0,00	516.456,90	€ 373,00 (misura fissa)	€ 75,00 (*)
516.456,91	2.582.284,50	0,0070%	(*)
2.582.284,51	51.645.689,91	0,0015%	(*)
51.645.689,92	e oltre	0,0005% max 77.500,00 €	(*)
unità locali e sedi secondarie			(*) 20% del diritto dovuto dalla sede fino ad un massimo di € 120,00 (arrotondamento all'unità di euro)
unità locali e sedi secondarie di società con sede principale all'estero			110,00 €

IMPRESE DI NUOVA ISCRIZIONE anno 2003

SEZIONE SPECIALE

Nature giuridiche	Sede	Nuove unità locali, che si iscrivono nel corso del 2003
Piccoli imprenditori, società semplici agricole	80,00	16,00
Imprese individuali agricole ed artigiane	80,00	16,00
Società semplici non agricole	144,00	29,00

SEZIONE ORDINARIA

Nature giuridiche	Sede	Nuove unità locali, che si iscrivono nel corso del 2003
Imprese individuali in sezione ordinaria	88,00	18,00
SNC – SAS	160,00	32,00
SRL – SPA – SAPA- Soc.Cons. p.a. e a r.l.	373,00	75,00
Consorzi	88,00	18,00
Cooperative	88,00	18,00
GEIE	88,00	18,00
Enti pubblici economici	88,00	18,00
Unità locale o sede secondaria di società con sede principale all'estero (art. 9 comma 2 lett. B)		110,00

IMPORTI DIRITTO ANNUALE 2002

IMPORTI CALCOLATI SULLA BASE DEL DECRETO MINISTERIALE 17.05.2002 (G.U. n. 149 del 27.06.2002)

IMPRESE ISCRITTE AL 31/12/2001

SEZIONE SPECIALE

Nature giuridiche	Sede	Unità locale (*)
Imprese individuali iscritte nella sezione speciale	80,00	16,00
Società semplici agricole	80,00	16,00
Società semplici non agricole	144,00	29,00
Unità locali		(*) 20% importo dovuto per la sede (con arrotondamento all'unità di euro)

SEZIONE ORDINARIA

(Importo calcolato in base al fatturato che però non deve superare l'importo dell'anno 2001 aumentato del 6%)

Nature giuridiche				Sede	Unità locale
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria				83,00	17,00
società cooperative e consorzi				83,00	17,00
società di persone				151,00	30,00
GEIE, Enti pubblici economici				83,00	
Società di capitali (SRL, SPA, SAPA, Soc. CONSORTILI p.a. e a r.l.): il diritto è determinato applicando al fatturato dell'esercizio 2001 le seguenti misure fisse o aliquote per scaglioni di fatturato, con il tetto massimo del 6% rispetto all'importo dovuto per l'anno 2001					
Scaglioni di fatturato				Misure fisse e aliquote	Unità locale
da euro	a euro	da lire	a lire		
0,00	516.456,90	0	1.000.000.000	€ 373,00 (misura fissa)	€ 75,00
516.456,91	2.582.284,50	1.000.000.001	5.000.000.000	0,0070%	
2.582.284,51	51.645.689,91	5.000.000.001	100.000.000.000	0,0015%	
51.645.689,92	e oltre	100.000.000.001	e oltre	0,0005% max 77.500,00 €	
unità locali e sedi secondarie			20% del diritto dovuto dalla sede fino ad un massimo di € 103,00 (con arrotondamento all'unità di euro)		
unità locali con sede principale all'estero			€ 110,00		

IMPRESE DI NUOVA SCRIZIONE anno 2002

SEZIONE SPECIALE

Nature giuridiche	Sede	Unità locale
Piccoli imprenditori, società semplici agricole	80,00	16,00
Imprese individuali agricole ed artigiane	80,00	16,00
Società semplici non agricole	144,00	29,00

SEZIONE ORDINARIA

Nature giuridiche	Sede	Unità locale
Imprese ind. non iscritte come piccoli imprenditori	80,00	16,00
SNC – SAS	151,00	30,00
SRL – SPA – SAPA- Soc.Cons. p.a. e a r.l.	373,00	75,00
Consorzi	80,00	16,00
Cooperative	80,00	16,00
GEIE	80,00	80,00
Enti pubblici economici	80,00	16,00
Unità locale con sede principale all'estero (art. 9 comma 2 lett. B) (sia o meno iscritta come sede secondaria)		110,00

IMPORTI DIRITTO ANNUALE 2001

IMPORTI CALCOLATI SULLA BASE DEL DECRETO MINISTERIALE 23.04.2001 (G.U. n. 126/ 01.06.2001)

IMPRESE ISCRITTE AL 31.12.2000

SEZIONE SPECIALE

Nature giuridiche	Sede	Unità locale
Piccoli imprenditori	£. 152.000/ € 79,00	£. 31.000/ € 16,00
Imprese individuali agricole ed artigiane	£. 152.000/ € 79,00	£. 31.000/€ 16,00
Società semplici agricole	£. 152.000/ € 79,00	£. 31.000/€ 16,00
Società semplici non agricole	£. 276.000 / € 143,00	£. 56.000/€ 29,00
Unità locale		20% importo dovuto per la sede (con arrotondamento alle 1000 superiori)

SEZIONE ORDINARIA

(Importo calcolato in base al fatturato che non deve superare l'importo dovuto per l'anno 2000 aumentato del 6% e non può essere inferiore all'importo dovuto per l'anno 2000)

Scaglioni di fatturato da £.	a £.	Aliquote
0	1.000.000.000	£. 742.000 (misura fissa)
1.000.000.001	5.000.000.000	0,040%
5.000.000.001	20.000.000.000	0,035%
20.000.000.001	50.000.000.000	0,025%
50.000.000.001	100.000.000.000	0,015%
100.000.000.001	200.000.000.000	0,010%
200.000.000.001	500.000.000.000	0,005%
500.000.000.001		0,005% fino ad un massimo di lire 150.000.000

Applicando il tetto del 6% questi sono gli importi predeterminati:

Imprese individuali sez. ordinaria	£. 152.000/ € 79 ,00	£. 31.000/€ 16,00
società cooperative e consorzi	£. 152.000/ € 79,00	£. 31.000/€ 16,00
GEIE, Enti pubblici economici	£. 152.000/ € 79,00	£. 31.000/€ 16,00

società di persone	£. 276.000 /€ 143,00	£. 56.000/€ 29,00
società di capitale con capitale sociale deliberato		
• sino a £. 200.000.000	da £.742.000/ € 383,00 a £. 787.000/€ 406,00	da £ 149.000/€ 77,00 a £ 158.000/€ 82,00
• da £.200.000.001 a 1 miliardo	da £ 989.000/€ 511,00 a £ 1.048.000/€ 541,00	da £ 198.000/€ 102,00 a £ 200.000/€ 103,00
• da £.1.000.000.001 a 10 miliardi	da £.1.236.000/€ 63,008 a £.1.310.000/€ 677,00	£ 200.000/€ 103,00
• per ogni 10 miliardi o frazione di 10 miliardi di capitale in più e fino ad un massimo di 10.000 miliardi	da importo dell'anno precedente allo stesso importo maggiorato del 6%	£ 200.000/€ 103,00
unità locali e sedi secondarie	20% del diritto dovuto dalla sede fino ad un massimo di £ 200.000/ € 103,00 (con arrotondamento alle £ 1.000 superiori)	
unità locali con sede principale all'estero	£.212.000/€ 109,00	

IMPRESE DI NUOVA ISCRIZIONE anno 2001

SEZIONE SPECIALE

Nature giuridiche	Sede	Unità locale
Piccoli imprenditori, società semplici agricole	£. 152.000/ € 79,00	£. 31.000/ € 16,00
Imprese individuali agricole ed artigiane	£. 152.000/ € 79,00	£. 31.000/ € 16,00
Società semplici non agricole	£. 276.000 / € 143,00	£. 56.000/ € 29,00

SEZIONE ORDINARIA

Nature giuridiche	Sede	Unità locale
Imprese individuali iscritte sez. ordinaria	£. 152.000/ € 79,00	£. 31.000 / € 16,00
SNC – SAS	£. 276.000 / € 143,00	£. 56.000 / € 29,00
SRL – SPA – SAPA- Soc.Cons. p.a. e a r.l.	£. 742.000 / € 383,00	£. 149.000/ € 77,00
Consorzi	£. 152.000/ € 79,00	£. 31.000/ € 16,00
Cooperative	£. 152.000/ € 79,00	£. 31.000 / € 16,00
GEIE	£. 152.000/ € 79,00	£. 31.000/ € 16,00
Enti pubblici economici	£. 152.000/ € 79,00	£. 31.000/ € 16,00
Unità locale con sede principale all'estero (art. 9 comma 2 lett. B) (sia o meno iscritta come sede secondaria)		£. 212.000/ € 109,00